

CONTENZIOSO

Termini per l'impugnazione di **EVOLUTION**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 51, comma 1, e 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992, nel processo tributario è previsto, come per il processo civile, un doppio termine di impugnazione delle sentenze: un termine “breve” di 60 giorni, decorrente dalla data di notificazione della sentenza ad istanza di parte; un termine “lungo” di 6 mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, in caso di mancata notifica.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza i due limiti previsti dalla legge per l'impugnazione delle sentenze.

In riferimento alle sentenze relative ad un processo tributario sono previsti due termini di impugnazione, uno breve e l'altro lungo.

Il termine breve di impugnazione, disciplinato dall'[articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), è di **60 giorni**, decorrenti dalla **data di notificazione** della sentenza **ad istanza di parte**. Tale notificazione può avvenire mediante:

- **ufficiale giudiziario**;
- **spedizione a mezzo posta** in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento;
- **consegna diretta** possibile solo nei confronti delle Agenzie fiscali e degli Enti locali, ma non dell'Agente della riscossione o di altri enti, quali, ad esempio, i Consorzi di bonifica.

Viene inoltre previsto, ai sensi dell'ex [articolo 38, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), che le parti hanno **l'onere di provvedere direttamente** alla **notificazione della sentenza** alle altre parti, **depositando** in segreteria **nei successivi 30 giorni**: **l'originale o la copia**

autentica dell'originale notificato; ovvero, la **copia autentica** della sentenza consegnata o spedita per posta; la **fotocopia della ricevuta** di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale **unitamente all'avviso di ricevimento**. La **segreteria** rilascia la **ricevuta attestante l'avvenuto deposito** e la inserisce nel **fascicolo d'ufficio**.

La notifica può avvenire anche a mezzo PEC. Invece, ai sensi dell'ex [articolo 16, commi 3 e 4, D.Lgs. 546/1992](#), l'**Ente impositore**, l'**Agente della riscossione** o l'**Ente locale** possono provvedere alla **notificazione della sentenza** mediante:

- **ufficiale giudiziario**;
- **spedizione a mezzo posta** in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento;
- **messo comunale o messo speciale** autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.

La **sentenza** deve essere **notificata** al **soggetto** che ha acquisito la **qualità di parte** nel processo nel **domicilio eletto**, o, in mancanza di ciò, nella **residenza o sede dichiarata** all'atto della **costituzione in giudizio**.

Tale soggetto può essere rappresentato da:

- **la parte**;
- **il difensore della parte** munito di procura;
- **il soggetto munito di delega anche orale**, che consegni l'atto all'ufficiale giudiziario.
- Il **termine lungo di impugnazione** opera in caso di **mancata (o irrituale) notificazione della sentenza** ex [articolo 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#).

In riferimento al termine lungo di impugnazione, invece, sono state apportate delle **modifiche** alla norma citata dalla **L. 69/2009**, prevedendo un arco temporale di **6 mesi** con riferimento ai **giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009**.

Per entrambi i termini la **sospensione feriale dell'impugnazione**, ai sensi delle disposizioni di cui alla **L. 742/1969**, ricade nel periodo **1° agosto - 31 agosto**. Così, nel caso in cui il termine breve scada nel mese di agosto, i termini di impugnazione si sospendono e riprendono a decorrere a partire dal 1° settembre. Ad esempio, per il termine breve, se la sentenza è notificata in data 20 giugno, l'impugnazione della sentenza si sarebbe dovuta realizzare entro agosto, ma considerata la sospensione, il termine breve è posticipato al 19 settembre. Mentre per il termine lungo se la sentenza è stata depositata il 25 febbraio, il termine lungo scadrebbe ad agosto, ma considerando la sospensione feriale, l'impugnazione deve avvenire entro il 25 settembre.

È necessario precisare che in caso **morte o perdita della capacità di stare in giudizio** di una parte durante la decorrenza del termine breve di impugnazione trova applicazione l'articolo 328 c.p.c., il quale stabilisce che tale termine è interrotto, con la conseguenza che il nuovo termine decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Developed by valcarenghi / firepack